

DELIBERAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE

nella qualità di

Commissario Liquidatore ex U.S.L. BA/11

Deliberazione n.ro	Data di Adozione
0000015	18/11/2022

OGGETTO: Consiglio di Stato – Giudizio R.G. n. 3632/2022 promosso c/ la Gestione Liquidatoria ex USL BA/11, nonché contro il Presidente della Commissione per la riforma della sentenza n. 1486/2021 del TAR Puglia – Bari. Nomina avvocato interno e domiciliatario.

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE DEL COMMISSARIO LIQUIDATORE N.RO 20220000028 DEL 27/10/2022

COMPOSTA COMPLESSIVAMENTE DA 4 (quattro) PAGINE

DI 0 (zero) ALLEGATI SOGGETTI A PUBBLICAZIONE PER UN TOTALE DI 0 (zero) PAGINE

DI 1 (uno) ALLEGATI NON SOGGETTI A PUBBLICAZIONE PER UN TOTALE DI 1 (uno) PAGINE

DI 1 (uno) DOCUMENTI ISTRUTTORI NON ALLEGATI PER UN TOTALE DI 41 (quarantuno) PAGINE

Con la sottoscrizione in calce, i Direttori dichiarano di non versare in alcuna situazione di conflitto di interesse, anche potenziale, ex art. 6-bis, l. 241/90, artt. 6, 7 e 13, c. 3, D.P.R. 62/2013, vigente codice di comportamento aziendale e art. 1, c. 9, lett. e), l. 190/2012 – quest'ultimo come recepito, a livello aziendale, alla Parte II, par. 1, lett. c) del vigente PTPCT – tale da pregiudicare l'esercizio imparziale di funzioni e compiti attribuiti, in relazione al procedimento indicato in oggetto, così come di non trovarsi in alcuna delle condizioni di incompatibilità di cui all'art. 35-bis, D.L.gs. 165/2001.

Parere del Direttore Amministrativo	Parere del Direttore Sanitario
 Firmato Digitalmente il 11/11/2022 14:20 Luigi FRUSCIO	 Firmato Digitalmente il 17/11/2022 15:23 Donato SIVO

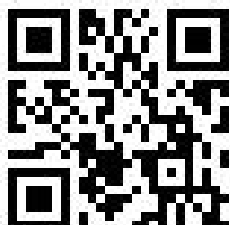
Il Segretario	Il Direttore Generale
 Firmato Digitalmente il 18/11/2022 08:46 Gianpaolo PARISI	 Firmato Digitalmente il 17/11/2022 15:46 Antonio SANGUEDOLCE

ATTESTAZIONE DI AVVENUTA PUBBLICAZIONE

Si attesta che il presente provvedimento viene pubblicato all'Albo pretorio *on-line* della ASL BA, ai sensi dell'art. 32, c. 1, l. 69/2009, per la durata di 30 giorni naturali, decorrenti dal **18/11/2022**

Unità Operativa Affari Generali
L'Addetto alla Pubblicazione Firmato Digitalmente il 18/11/2022 08:46

Gianpaolo PARISI



L'originale del presente documento, redatto in formato elettronico e firmato digitalmente è conservato a cura dell'ente produttore secondo normativa vigente.

Ai sensi dell'art. 3bis c4-bis Dlgs 82/2005 e s.m.i., in assenza del domicilio digitale le amministrazioni possono predisporre le comunicazioni ai cittadini come documenti informatici sottoscritti con firma digitale o firma elettronica avanzata ed inviare ai cittadini stessi copia analogica di tali documenti sottoscritti con firma autografa sostituita a mezzo stampa predisposta secondo le disposizioni di cui all'articolo 3 del Dlgs 39/1993.

OGGETTO:	Consiglio di Stato – Giudizio R.G. n. 3632/2022 promosso c/ la Gestione Liquidatoria ex USL BA/11, nonché contro il Presidente della Commissione per la riforma della sentenza n. 1486/2021 del TAR Puglia – Bari. Nomina avvocato interno e domiciliatario.
-----------------	---

IL DIRETTORE GENERALE
nella qualità di
COMMISSARIO LIQUIDATORE EX USL BA/11

Vista la Deliberazione n. 239 del 16/02/2022, con l'assistenza del Segretario, sulla base della istruttoria e della proposta formulata dal Direttore della Struttura Burocratico Legale avv. Edvige Trotta che attesta la regolarità formale del procedimento ed il rispetto della legalità, considera e determina quanto segue

PREMESSO CHE

- con atto di citazione, notificato il 27.06.1991, la ricorrente chiedeva al Tribunale di Bari la condanna in solido della Gestione Liquidatoria ex USL BA/11 e del Presidente della Commissione, al risarcimento del presunto danno da lei subito a causa del presunto ritardo nell'espletamento del concorso interno;
- i convenuti resistevano in giudizio eccependo sia il difetto di giurisdizione dell'AGO sia l'infondatezza della pretesa;
- con sentenza n. 366/2005 il Tribunale di Bari accoglieva la domanda attorea e condannava in solido i convenuti al risarcimento richiesto; tuttavia in accoglimento dell'appello promosso dal Presidente della Commissione e, separatamente, dalla Gestione Liquidatoria ex USL/BA 11, la Corte d'Appello di Bari, con sentenza n. 92/2011, dichiarava il difetto di giurisdizione dell'AGO ed annullava la sentenza;
- la ricorrente ricorreva alla Cassazione ma la Suprema Corte a SS.UU. confermava la giurisdizione in materia del Giudice Amministrativo e, pertanto, con ricorso R.G. n. 717/2015, la stessa ricorrente riassumeva la causa innanzi al TAR Puglia – Bari;
- con sentenza n. 1486/2021 il TAR Puglia – Bari, respingeva il ricorso perché infondato, compensando le spese di lite;
- con ricorso, R.G. n. 3632/2022, notificato il 13.04.2022, la succitata ricorrente proponeva appello dinanzi Consiglio di Stato per la riforma della suddetta sentenza.

DATO ATTO CHE

- con nota prot. n. 3329/2022 del 17.01.2022, l'avv. Edvige Trotta, Direttore della Struttura Burocratico Legale, in ossequio a quanto disposto dall'art. 18 CCNL SPTA 1998-2001, disponeva che, in sua assenza per ferie, malattia o altro impedimento, l'avv. Anna Faretra provvedesse alla sua sostituzione e ad ogni consequenziale adempimento.

RITENUTO

- l'interesse della Gestione Liquidatoria ex USL BA/11 a costituirsi nel giudizio in oggetto per il tramite dell'avvocato interno al fine di contrastare le avverse pretese.

Acquisito il parere favorevole del Direttore Amministrativo e del Direttore Sanitario
Assunto quanto in premessa

D E L I B E R A

per le motivazioni espresse in narrativa e che qui si intendono integralmente richiamate

- di costituire la Gestione Liquidatoria ex USL BA/11 nel giudizio in premessa, conferendo procura alle liti per la rappresentanza e la difesa dell'Azienda all'avv. Libera Valla del Foro di Bari, avvocato interno ratificando, sin d'ora l'operato svolto;
- di eleggere domicilio in Roma presso il dott. Alfredo Placidi della Placidi S.r.l.;
- di liquidare e pagare, a ricevimento della fattura, per la domiciliazione in Roma presso il dott. Alfredo Placidi della Placidi S.r.l., P.I. e C.F. 09310521001, la somma di € 250,00, oltre € 55,00 per Iva, e contabilizzare il predetto costo al conto aziendale n. 733.105.00050 "altri oneri diversi di gestione".

Fasc. n. 1487/1996.

PROFILI CONTABILI☒ RILEVANTE, a valere su:☐ NON rilevante

Conto Economico/Patrimoniale	Anno	Importo
73310500050 - Altri oneri di gestione	2022	305,00

☒ CONTIENE liquidazione☐ NON Contiene Liquidazione**ONERI DI PUBBLICAZIONE OBBLIGATORIA EX D. LGS. 33/2013:**☐ SOGGETTA a pubblicazione☒ NON soggetta a pubblicazione**ONERI DI RISERVATEZZA:**☒ CONTIENE dati personali da NON pubblicare☐ NON contiene dati personali**DESTINATARI NOTIFICA/TRASMISSIONE**

Area Gestione Risorse Finanziarie	
-----------------------------------	--

Con la sottoscrizione in calce al presente provvedimento, i firmatari di cui sopra, ciascuno in relazione al proprio ruolo come indicato e per quanto di rispettiva competenza, attestano che il procedimento istruttorio è stato espletato nel rispetto della normativa regionale e nazionale applicabile e che il provvedimento predisposto è conforme alle risultanze istruttorie agli atti d'ufficio.

I medesimi soggetti dichiarano, inoltre, di non versare in alcuna situazione di conflitto di interesse, anche potenziale, ex art. 6-bis, l. 241/90, artt. 6, 7 e 13, c. 3, D.P.R. 62/2013, vigente codice di comportamento aziendale (DDG n. 132/2019) e art. 1, c. 9, lett. e), l. 190/2012 – quest'ultimo come recepito, a livello aziendale, alla Parte II, par. 1, lett. c) del vigente PTPCT – tale da pregiudicare l'esercizio imparziale di funzioni e compiti attribuiti, in relazione al procedimento indicato in oggetto, così come di non trovarsi in alcuna delle condizioni di incompatibilità di cui all'art. 35-bis, D.L.gs. 165/2001.

RUOLO	NOME E COGNOME	FIRMA
Responsabile del Procedimento ai sensi della L. 241/1990	Marino Barbara	Firmato digitalmente il 28/10/2022 12:45
Direttore/Responsabile di Struttura	Faretra Anna	Firmato digitalmente il 28/10/2022 14:50